

denominazione:	“CENTRO DI SOLIDARIETA’ DI PESCARA-ASSOCIAZIONE GRUPPO SOLIDARIETA’ Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ONLUS”
	Organizzazione di volontariato Associazione riconosciuta legalmente costituita
sede legale	Pescara c.a.p. 65123 viale Regina Margherita n.154/1
codice fiscale	91002370681

legge ONLUS	D.Lgs. n. 460/97
legge quadro sul volontariato	L.266/91

presso lo Studio notarile associato BULFERI via Carducci n. 32 Pescara

tipo di atto	data delle assemblee	n. repertorio	n. raccolta
Atto costitutivo	14/01/1981	93.361	10.274
registrato a Pescara il 16/01/1981 al n. 533			
Modifica Statuto	02/04/1992	118.924	20.584
Modifica Statuto	27/01/1998	1.863	891
Modifica Statuto	30/09/1999	3.887	1.899
Modifica Statuto	20/11/2001	6.464	3.213

STATUTO
ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

E' costituita tra i componenti l'associazione denominata CENTRO DI SOLIDARIETA' DI PESCARA ASSOCIAZIONE GRUPPO SOLIDARIETA' Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ONLUS.

La sede legale è fissata a Pescara in viale Regina Margherita n.154/1.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2
OGGETTO SOCIALE

L'associazione opererà al fine di prevenire nella propria realtà territoriale, il dilagante fenomeno del disadattamento giovanile e della tossicomania, dell'alcolismo ed altri disagi della persona, di curare il recupero ed il reinserimento, di quanti lo desiderano.

L'azione della associazione si articolerà nei seguenti settori:

- a) PREVENZIONE;
- b) SEGRETERIA;
- c) REINSERIMENTO;
- d) COORDINAMENTO E ANIMAZIONE;
- e) STUDIO E DOCUMENTAZIONE;

Per quanto riguarda la PREVENZIONE, l'associazione organizza corsi di informazione e formazione, incontri - dibattito e tutte quelle iniziative utili a sensibilizzare nei diversi ambiti territoriali (quartiere, parrocchia, scuole, ecc.) i cittadini. L'associazione opererà nell'ambito del Comune e della Provincia di Pescara e della regione Abruzzo.

Quale parte integrante dell'aspetto preventivo del disagio e della devianza giovanili, l'associazione svolge attività di formazione e aggiornamento del personale di scuola ed enti di istruzione di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, nonché nei confronti degli studenti e familiari.

L'associazione potrà collaborare con associazioni aventi fini analoghi che operano nella Provincia di Pescara ed anche in altre Province.

L'associazione può aderire ad associazioni, federazioni ed altro a carattere nazionale. L'associazione si adopera per promuovere, sostenere e valorizzare, inoltre, i cosiddetti "Centri di Ascolto". Con i Centri di Ascolto, che entrano più in diretto contatto con la realtà del disagio giovanile, si vuole offrire ad essa una proposta di intervento concreta sia nell'ambito del recupero che in quello, soprattutto, della prevenzione che deve interessare ogni area di disagio a partire da quella minorile.

Per quanto riguarda la SEGRETERIA l'Associazione è a disposizione di tutti coloro che chiedono interventi, informazioni e consulenza.

Per quanto riguarda il REINSERIMENTO l'associazione organizza la gestione di comunità terapeutiche nelle quali accogliere giovani tossicodipendenti che vogliono ricostruire la loro personalità in ambiente protetto.

Per quanto riguarda il COORDINAMENTO e l'ANIMAZIONE, l'associazione promuove contatti sia con Enti Pubblici preposti ed altre ONLUS per ottenere obiettori di coscienza distaccati dal Ministero della Difesa o da altri enti pubblici e privati per lo svolgimento del servizio alternativo al servizio di leva.

L'associazione favorisce contatti con il Provveditorato agli studi per una fattiva opera di prevenzione nelle scuole.

Per quanto riguarda lo STUDIO e la DOCUMENTAZIONE, l'associazione intende approfondire il problema della droga sotto ogni aspetto anche in collaborazione con altri

organismi pubblici e privati.

L'Associazione cura la formazione e l'aggiornamento dei propri aderenti al fine di prepararli al lavoro di educatori capaci di operare in tutte le altre attività che l'Associazione svolge sia attivando corsi in sede che agevolando la partecipazione degli stessi a corsi esterni.

L'associazione può stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per l'affidamento di studenti tirocinanti.

L'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'associazione svolge le attività di volontariato mediante strutture proprie, a diverso titolo, o nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

L'associazione può svolgere la propria attività anche in altre sedi diverse da quella legale.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività che essa svolge.

L'associazione per una migliore organizzazione gestionale della propria attività può sottoscrivere idonee convenzioni di affidamento di servizi e funzioni con Onlus, associazioni, cooperative sociali e altri.

L'associazione non svolge e non svolgerà in alcun modo attività diverse dall'assistenza sociale e socio sanitaria (di cui al punto 1.a dell'art.10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460), ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse (di cui al punto 5 dell'art.10 del medesimo Dlgs).

ARTICOLO 3 DISPOSIZIONI GENERALI

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Le prestazioni di servizi e le cessioni di beni relative alle attività statutarie sono rese a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando fra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati, partecipanti, fondatori, componenti gli organi amministrativi e di controllo, coloro che a qualsiasi titolo operano per l'associazione o ne fanno parte, soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché le società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate solo quando si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui sopra.

E' apartitica ed aconfessionale, non ha fini di lucro anche indiretto.

In tutte le attività di prevenzione, recupero e reinserimento l'associazione assume irrevocabilmente ed in maniera vincolante le linee programmatiche che vanno sotto il nome di "Progetto Uomo".

Tutti gli associati, gli operatori sia volontari che professionali in qualunque modo impegnati nelle attività dell'associazione, sono vincolati al rispetto e alla osservanza delle linee programmatiche del "Progetto Uomo".

Tutti gli associati, gli operatori sia volontari che professionali in qualunque modo impegnati nelle attività dell'associazione, sono vincolati al rispetto e alla osservanza delle linee programmatiche del "Progetto Uomo".

ARTICOLO 4 SOCI

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, su deliberazione motivata del Consiglio Direttivo e secondo le modalità che potranno essere stabilite da regolamento,

singole persone fisiche.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo specificando:

nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;

dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonchè all'eventuale regolamento interno;

dichiarazione di rispetto ed osservanza delle linee programmatiche del "Progetto Uomo" quale modello di vita e di testimonianza;

dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale di iscrizione.

Sull'accoglimento delle domande decide inappellabilmente il Consiglio Direttivo entro due mesi dalla data della ricezione.

Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato.

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ogni socio ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sarà motivo di esclusione dall'associazione, oltre che alla rinuncia personale, una pubblica condotta di vita personale che contrasti con i principi dell'associazione stessa, quali l'uso di droghe o altri comportamenti che possano essere di intralcio al cammino di recupero dei ragazzi in programma o comunque all'ascolto sereno ed obiettivo delle persone che chiedono aiuto all'associazione stessa.

Il socio ha diritto a svolgere attività di volontariato nell'associazione previo accordo con i responsabili di settore. Per attività di volontariato si intende quella prestata senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ogni socio che presta servizio di volontariato ha diritto a svolgere i compiti che gli sono stati affidati, ad essere assicurato contro eventuali infortuni e malattie connesse allo svolgimento della propria attività presso la sede principale dell'associazione o in sedi diverse.

L'associazione può rimborsare ai volontari soltanto le spese effettivamente sostenute connesse all'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio Sindacale.

ARTICOLO 6 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del Bilancio di esercizio consuntivo e del Conto dei costi e dei ricavi previsti;
- b) la nomina degli amministratori e dei sindaci;
- c) l'approvazione di regolamenti interni;
- d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione associativa sottoposti al suo esame dagli amministratori.

E' di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare:

- a) sulle modifiche allo statuto;
- b) sulla nomina a poteri dei liquidatori.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci non amministratori mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare fino a 5 (cinque) soci.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente e rappresentata la maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando è presente e rappresentato 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritti al voto.

Per la validità delle deliberazioni è necessario 1/3 (un terzo) dei voti di tutti i soci dell'associazione.

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo con lettera di convocazione debitamente compilata che deve essere consegnata a mano o spedita a mezzo di posta ordinaria almeno 10 (dieci) giorni prima dalla data fissata per la seduta.

L'Assemblea deve essere convocata quando sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci.

L'Assemblea può essere tenuta anche al di fuori della sede.

ARTICOLO 7

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, alla amministrazione della società compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile purchè con un minimo di tre, come deciso al momento della nomina.

I consiglieri durano in carica tre anni o meno come deciso al momento della nomina e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri a un proprio membro e/o a terzi.

Possono essere consiglieri solo i soci. Le cariche sono assunte a titolo gratuito.

La firma associativa e la rappresentanza legale di fronte a terzi sono affidate, anche in giudizio, al Presidente e, nel caso di assenza o di impedimento al vicepresidente e, nei limiti stabiliti dalla delega, ed anche disgiuntamente, al consigliere delegato.

Il Presidente ha i più ampi poteri per la riscossione di somme, contributi, depositi, etc.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile a mezzo lettera da consegnare a mano o spedire a mezzo posta ordinaria almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.

Le adunanze si ritengono legali quando interviene la maggioranza di membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei consiglieri presenti.

ARTICOLO 8

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del Bilancio d'esercizio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio Sindacale deve inoltre accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme di legge, convocare l'assemblea quando non vi provvedono gli amministratori e accertare ogni tre mesi la consistenza della cassa e dell'esistenza di valori e di titoli di proprietà e di quelli ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le cariche sono assunte a titolo gratuito.

Le deliberazioni adottate dal Collegio dei Sindaci devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

ARTICOLO 9 RISORSE QUOTE SOCIALI

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote sociali di iscrizione,
- contributi degli aderenti,
- contributi dei privati, imprenditori, aziende e società
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti,
- contributi di organismi internazionali,
- donazioni e lasciti testamentari,
- rimborsi derivanti da convenzioni,
- rette di utenza e corrispettivi per erogazione di servizi derivanti da convenzioni con Aziende Sanitarie Locali ed altri enti pubblici e privati;
- corrispettivi da privati per erogazione di servizi;
- sponsorizzazioni, devoluzione di incassi di botteghino, ecc. ricevuti in occasione di convegni e manifestazioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

La quota di iscrizione è fissata in lire 50.000 (cinquantamila).

L'importo della quota di iscrizione può variare a giudizio e decisione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 BILANCIO DESTINAZIONE UTILE PATRIMONIO

L'esercizio economico-finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio d'esercizio consuntivo nelle sue parti Stato Patrimoniale, Conto Economico e Note esplicative.

Il Consiglio direttivo alla fine di ogni esercizio redige anche un Conto previsionale dei costi e dei ricavi, relativo all'esercizio successivo.

Il Bilancio d'esercizio consuntivo ed il Conto previsionale dei costi e dei ricavi, così come predisposti dal Consiglio Direttivo, devono essere approvati dall'assemblea ordinaria dei soci. La delibera di approvazione deve essere adottata entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.

I due bilanci possono essere discussi ed approvati in un'unica seduta o separatamente, a discrezione del Presidente.

Dal Bilancio d'esercizio devono risultare tutti i ricavi, i costi, le attività, le passività e le voci relative al capitale ed al patrimonio.

Il Presidente può incaricare anche terzi alla lettura ed illustrazione del Bilancio di esercizio ed il Conto di previsione dei costi e dei ricavi da sottoporre ad approvazione.

Le operazioni di voto vengono precedute da debita discussione.

Eventuali suggerimenti di modifiche da parte di uno o più membri dell'Assemblea vanno verbalizzati, riportando il nome/i dei proponenti, e messi a votazione.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili di esercizio e degli avanzi di gestione, dei fondi, delle riserve e del capitale durante la vita dell'associazione salvo che questa sia imposta per legge o la distribuzione sia effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto obbligo di destinare gli eventuali utili di esercizio e degli avanzi di gestione alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Per attività istituzionali si intendono le attività statutarie svolte nei settori della assistenza

sociale e sociosanitaria svolte nei confronti dei soggetti svantaggiati per il perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.

Per attività connesse si intendono le attività statutarie di assistenza sociale e sociosanitaria rivolte anche a soggetti non considerati svantaggiati e le attività accessorie per natura in quanto integrative delle attività statutarie.

E' vietata la cessione di beni o servizi diversi da quelli propri dell'organizzazione, a condizioni più favorevoli, ai soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte.

E' vietato tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa o che sono legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito, nonchè di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'organizzazione. Il divieto si applica anche in riferimento ai coniugi, parenti o affini fino al quarto grado.

Il Patrimonio dell'associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 11 CONSIGLIO ARBITRALE

Tutte le controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione saranno giudicate secondo equità da un Consiglio arbitrale composto da tre (3) persone nominate due (2) dalle parti una (1) per ciascuna, ed il terzo dai primi due; in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale di Pescara.

ARTICOLO 12 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente atto valgono le norme in materia di associazioni ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale in particolare modo quelle previste dal Codice Civile, dalle Leggi-Quadro sul volontariato nazionale e regionale (Legge 11 Agosto 1991, n.266 - L.R. 12 Agosto 1993, n.37) e del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, approvato dal Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, in vigore il 1° gennaio 1998 recante "Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale" alle quali l'Associazione si impegna di fare riferimento per gli atti amministrativi interni e per quelli coinvolgenti rapporti con Istituzioni pubbliche e private nonchè per tutti gli adempimenti previsti dalla legge medesima.

F.to Annamaria PETRORE

" Marco BULFERI Notaio